STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

CSR TOSCANA 2023-2027

BANDO ATTUATIVO INTERVENTO

OPS3 "INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LE POPOLAZIONI RURALI"

ANNUALITÀ 2026

APPROVATO CON DELIBERA
DEL C.D.A. N. 7 DEL 02.10.2026

Sommario

Sommario **2**

1. Finalità e risorse **7**

1.1 Finalità e obiettivi 7

1.2 Dotazione finanziaria 8

1.3 Massimali e minimali 9

1.4 Intensità del sostegno 9

1.5 Aiuti di Stato 9

1.6 Localizzazione degli interventi 10

2. Richiedenti/Beneficiari **10**

2.1 Requisiti dei richiedenti/beneficiari 10

2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari 10

2.3 Impegni del beneficiario 13

2.3.1. Ulteriori impegni del beneficiario 14

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili **15**

3.1 Investimenti ammissibili 15

3.2 Interventi ammissibili relativi al tipo di investimento 16

3.3 Spese ammissibili 18

3.4 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti 19

3.5 Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici 19

3.6 Spese ammissibili/non ammissibili 19

3.6.1 Condizioni di ammissibilità delle spese 19

3.6.2 Spese non ammissibili 20

3.7 Valutazione di congruità e ragionevolezza 20

3.7.1 Spese per lavori e opere edili 21

3.7.2 Acquisto di beni, macchinari e attrezzature 21

3.7.3 Investimenti immateriali 21

3.7.4 Spese generali, spese di informazione e comunicazione e spese di pubblicità obbligatoria 22

3.8 Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati 22

3.8.1 Per soggetti privati 22

3.8.2 Per soggetti pubblici 23

3.10 Norme di protezione ambientale 24

3.11 Cumulabilità 24

3.12 Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione 24

3.13 Demarcazioni e complementarità 25

4. Criteri di selezione 25

5. Durata e termini di realizzazione del progetto 27

5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività 27

5.2 Avvio dei lavori 27

5.3 Termine per l'avvio dei lavori 28

5.3.1 Fissazione del termine per l'avvio dei lavori 28

5.3.2 Verifica del rispetto del termine di avvio dei lavori 28

5.3.3 Proroga del termine di avvio dei lavori 28

5.3.4 Termine finale 29

6. Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno 29

6.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno 29

6.2 Fascicolo aziendale elettronico 29

6.3 Unità produttive 30

6.4 Contenuto della domanda di sostegno – Documenti da allegare alla domanda 30

6.4.1 Documentazione da presentare a pena di esclusione 30

6.4.2 Documentazione e informazioni a corredo della domanda 31

6.5 Integrazione della domanda di sostegno 32

7. Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno .. 32

8. Ricevibilità delle domande di sostegno 32

8.1 Elenco domande ricevibili 32

8.2 Approvazione elenco domande ricevibili 32

9. Fase istruttoria, atti di assegnazione e graduatorie 34

9.1 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno 34

9.2 Atto di assegnazione dei contributi 34

9.3 Condizioni per il pagamento del sostegno 34

9.4 Approvazione della graduatoria 35

10. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici 36

10.1 Cambio del beneficiario 36

10.2 Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici 36

10.3 Richiesta di variante in corso d'opera 37

10.4 Istruttoria della variante in corso d'opera 37

11. Proroga dei termini e altre istanze 38

11.1 Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento 38

11.2 Richiesta di proroga e istruttoria 38

11.3 Correzione di errori palesi 39

12. Rendicontazione ed erogazione del contributo 39

12.1 Giustificativi di spesa 39

12.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento 40

12.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria 41

12.4 Erogazione dell'anticipo e stato di avanzamento lavori (SAL) 42

12.5 Erogazione del saldo e rendicontazione spese 42

12.6 Correzione di errori palesi nelle domande di pagamento 42

12.7 Monitoraggio 43

13. Sanzioni e riduzioni 43

14. Tempistica e fasi del procedimento 43

15. Disposizioni finali, informativa privacy, obblighi in materia di pubblicità e responsabile del procedimento 46

15.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati) 46

15.1 Responsabile del procedimento 46

15.2 Disposizioni finali 47

15.3 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 47

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente bando:

ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo
Autorità di Gestione Regionale	Regione Toscana – Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" – Settore "Autorità di gestione FEASR"
Autorità competente di attuazione del bando	GAL Start
Atto di assegnazione dei contributi	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto
Beneficiario	Un organismo pubblico o privato o una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un'operazione, ammissibile e finanziata secondo quanto stabilito dal bando.
Beneficiario pubblico	Soggetto giuridico avente natura giuridica di diritto pubblico così come previsto dal TUEL - Organismo di diritto pubblico
Beneficiario privato	Soggetto giuridico avente natura giuridica di diritto privato
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUAA	Codice unico di identificazione dell'azienda agricola
CUP ARTEA	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
Criteri di selezione	I criteri utilizzati per individuare le operazioni con maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di un intervento e quindi a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi dell'unione europea e definiti secondo i principi indicati nel PSP
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio responsabile per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della Graduatoria. Vengono approvati successivamente all'adozione del PSP/CSR da parte della Commissione Europea
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno. La domanda si definisce: - individuale quando è presentata da un soggetto che richiede per sé - l'accesso all'aiuto previsto in un intervento/azione oggetto di un bando; - collettiva quando è presentata da un soggetto per aderire a una forma di progettazione integrata, prevista dal CSR 2023-2027 e dal bando pertinente, in nome e per conto di una pluralità di soggetti.
Domanda di pagamento	La domanda presentata dal beneficiario per ottenere un pagamento dell'aiuto (anticipo, SAL e saldo)

Disposizioni comuni	Documento attuativo approvato con DGR n. 704 del 08/06/2026 che regola la presentazione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno relativa agli interventi di investimento materiali ed immateriali
Disposizioni comuni domande di pagamento	Documento attuativo approvato con decreto di ARTEA n. 6474 del 06/11/2025 che regola le fasi relative alle domande di pagamento
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC.
Operazione	Ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, è l'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto o accordo o un'altra attività, selezionata secondo criteri stabiliti dal CSR 2023-2027, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a un intervento. È l'oggetto di ogni domanda di sostegno.
PSN PAC (PSP)	Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022 e ss.mm.ii.
CSR 2023-2027	Il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Toscana
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico
U.C.I.	L'Ufficio competente per l'istruttoria è il GAL Start
Ufficio responsabile dell'intervento	Ufficio del GAL Start responsabile del bando e dell'Azione specifica "Servizi e infrastrutture per la popolazione locale"

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato ***Operazione Specifica*** – ***Infrastrutture e servizi per le popolazioni rurali***, sostiene investimenti per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e le relative infrastrutture, tra cui in particolare i servizi socio-sanitari, servizi socio-culturali, turistici e ricreativi.
Gli investimenti infrastrutturali ed economici nei territori rurali non rispondono a una mera necessità locale, bensì costituiscono un valore strategico per l'intera collettività. È fondamentale garantire ai residenti di tali aree una parità di diritti, opportunità e servizi analoga a quella di cui godono i cittadini delle aree urbane e metropolitane. In una prospettiva di gestione integrata del territorio, il comparto agricolo e le comunità locali operano e risiedono stabilmente in questi distretti; al contempo, la popolazione urbana trae beneficio dai medesimi ecosistemi, fruendone regolarmente per finalità turistiche, ricreative e di benessere.
L'Operazione intende inoltre valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici, complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel suo complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali.
L'Operazione Specifica punta, inoltre, allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.
In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività:

a) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi: i servizi socio-sanitari e le relative infrastrutture materiali e immateriali; i servizi e le attività culturali e le relative infrastrutture materiali e immateriali;

b) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture turistiche al fine di migliorare la fruizione turistica delle aree rurali. Questo tipo di intervento intende aumentare l'attrattività dei territori mettendone in risalto le caratteristiche attraverso un'adeguata dotazione di infrastrutture;

c) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture ricreative (ad esempio sportive, culturali etc…) a servizio degli abitanti delle aree interessate dagli interventi, ma anche come volano per attività svolte da persone non residenti che possono usufruire di tali infrastrutture;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture informatiche e servizi digitali. Questo tipo di intervento punta al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali, non solo in termini fisici (ad esempio i sistemi di TLC locali o le reti di accesso) ma anche in termini "immateriali" quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale;

L'intervento risulta correlato ai seguenti Obiettivi della SSL:

L'obiettivo trasversale a cui fa riferimento l'Azione specifica è il SO8: Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

L'Azione rispetta il seguente obiettivo della Strategia di Sviluppo Locale del GAL START:

O2) Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali e rafforzare il tessuto socio-economico produttivo.

L'azione specifica soddisfa i seguenti fabbisogni rilevati nella Strategia di Sviluppo Locale del GAL START:

F2) Mantenere e potenziare l'accesso e la fruibilità ai servizi pubblici per la popolazione e per le imprese

F6) Accrescere l'attrattività dei territori

L'Azione soddisfa, inoltre, le esigenze del CSR 2023-2027 della Regione Toscana:

E3.3) Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali

E3.5) Accrescere l'attrattività dei territori

E3.6) Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali

Il presente bando è stato elaborato in coerenza a quanto indicato:

- nel Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (Articolo 78) nel Piano Strategico della PAC – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del 02/12/2022 e nella versione vigente con decisione C(2026)4735 del 10 luglio 2026;
- nella DGR n. 1057 del 28 luglio 2025 "Reg. (UE) 2021/2115 FEASR – Piano Strategico della Pac (PSP) 2023- 2027. Approvazione versione 6.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023- 2027";
- nella DGR n. 742 del 25/06/2024 All. B "Competenze" (di seguito indicato con il termine Competenze) e ss.mm.ii;
- nella DGR n.704 del 08/06/2026 "Documento attuativo disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" (di seguito indicate con il termine "Disposizioni Comuni");
- nel decreto del direttore di ARTEA n. 6474 del 6 novembre 2025 "Disposizioni comuni domanda di pagamento", modificato con decreto del direttore di ARTEA n. 262 del 27 marzo 2026;
- nella Strategia di Sviluppo Locale elaborata dal GAL Start ed approvata con Delibera di giunta regionale 1370 del 27 novembre 2023 e ss.mm.ii. "Reg. (Ue) n. 2021/2115 – CSR Toscana 2023-2027 – Intervento SRG06 - LEADER Attuazione strategie di sviluppo locale - Approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), riconoscimento dei Gruppi di Azione Locale e assegnazione della relativa dotazione finanziaria", così come aggiornata con DGR 1747 del 22.12.2025;
- nella Delibera del CdA del GAL Start n. 6 del 02.10.2026 che approva i Criteri di selezione per il bando;
- il D.D. n. n. 23668 del 29.10.2026 con cui sono stati approvati i criteri di selezione;
- Il nulla osta alla pubblicazione del bando ricevuto dalla AdG con nota AOOGRT n. 0836031 del 29-10-2026.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a **Euro 1.800.000,00**, salvo ulteriori integrazioni disposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL Start.

1.3 Massimali e minimali

L'entità massima del contributo pubblico richiesto/concesso per singola domanda di sostegno è pari a Euro 200.000,00.

1.4 Intensità del sostegno

La tipologia e l'intensità del sostegno è quella stabilita nella scheda d'intervento "Azione Specifica Servizi e infrastrutture per la popolazione locale" della SSL del GAL e nell'art. 73 del Reg. UE 2021/2115, come riportato nella tabella che segue:

Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Contributo in conto capitale	**100%** per investimenti nei servizi di base nelle zone rurali e per investimenti non produttivi
Contributo in conto capitale	**65%** per gli investimenti produttivi

In linea generale, un investimento è considerato NON produttivo quando[1] :

- non genera reddito o lo genera in modo marginale e non sistematico (mancanza di redditività strutturale);
- non è inserito in contesti di mercato (mancanza di un mercato concorrenziale);
- persegue finalità collettive, sociali, ambientali, culturali;
- non è destinato ad attività economiche continuative.

Il rispetto di quanto sopra esposto (natura dell'investimento e percentuale di contribuzione collegata), unitamente a quanto specificato nel successivo Paragrafo 1.5, sarà valutato dal GAL in fase di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e verificato in istruttoria di saldo.

1.5 Aiuti di Stato

a) Interventi in Regime di esenzione

Gli aiuti, ad eccezione delle casistiche relative ai successivi punti b) e c), sono concessi in conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/2472. Pertanto, soddisfacendo tutte le condizioni di cui al capo I del citato regolamento (UE) 2022/2472 nonché le condizioni specifiche di cui all'articolo 61, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.
Il numero di identificazione europeo del regime di aiuti comunicato in esenzione dalla notifica è: **SA.124596**.

b) Interventi NON aiuto

Per quanto riguarda gli interventi attuati da Enti pubblici e/o da soggetti di diritto pubblico nell'ambito delle competenze loro attribuite ex articolo 118 della Costituzione della Repubblica e che rientrano tra le funzioni pubbliche essenziali proprie dell'Ente tali da non configurare un vantaggio economico selettivo in favore di soggetti operanti sul mercato, il contributo erogato non costituisce Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In tali circostanze il beneficiario non è qualificabile come impresa, ai sensi della giurisprudenza e della prassi comunitaria, in quanto l'attività

[1] Si veda la nota 2026/13 della Rete Rurale Nazionale scaricabile dalla sezione dedicata al presente bando all'interno del sito istituzionale del GAL Start www.gal-start.it

esercitata non ha carattere economico né incide sugli scambi tra Stati membri; il contributo erogato non è pertanto soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, in conformità all'articolo 107 TFUE, alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nonché alle indicazioni del Manuale sugli aiuti di Stato della Commissione Europea.

c) Interventi in regime de minimis

Nel caso in cui gli interventi realizzati da Comuni siano finalizzati alla realizzazione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture turistiche o socio-sanitarie e che questi, a seguito di un'attenta analisi istruttoria, siano configurabili come **aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 107 TFUE, i contributi verranno concessi nel rispetto del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023.

1.6 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti devono ricadere all'interno del territorio elegibile del GAL Start così come risultante dalla SSL e rispettare quanto previsto nei paragrafi 6.2 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 6.3 "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.

2. Richiedenti/Beneficiari

2.1 Requisiti dei richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata;
- Fondazioni ed enti religiosi;
- Cooperative di comunità, Cooperative sociali, in forma singola o associata e/o in associazione con enti pubblici;
- Proloco e Centri Commerciali Naturali, in forma singola o associata;
- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in forma singola o associata.

Tutte le forme di partenariato devono essere formalmente costituite (RTI, ATS, ecc.) sulla base di un accordo di partenariato, tale per cui sia intestabile a questo soggetto formalmente costituito un fascicolo aziendale sul Sistema Informativo ARTEA.

2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05 e ss.mm.ii (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico ai sensi dell'art. 49 bis della legge regionale n.40/2009 e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);

2) Nel caso di soggetti privati, non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre

esercizi finanziari approvati;

3) Non aver ottenuto e impegnarsi a non richiedere altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" in merito alla cumulabilità dei finanziamenti pubblici, tali da determinare una delle fattispecie seguenti (divieto di cumulo):

 - la percentuale cumulata di contribuzione è superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dall'art.73 del regolamento UE 2021/2115 per le singole fattispecie o da specifiche norme in materia di aiuti di stato (intensità dell'aiuto);
 - l'importo totale cumulato dei contributi concessi è superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione;
 - il finanziamento pubblico deriva da un altro fondo europeo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC;

Al di fuori dei casi di divieto sopra indicati, il cumulo è possibile purché comunque siano rispettate le aliquote massime di sostegno definite dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115 o da specifiche norme in materia di aiuti di stato (intensità dell'aiuto).

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni precedenti, il richiedente un contributo FEASR, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dichiara - nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Allegato B al Bando):

a) di non avere ottenuto né richiesto altri finanziamenti Ue per le medesime spese oggetto della domanda di sostegno;

b 1) di non avere ottenuto né richiesto altri finanziamenti pubblici (statali o regionali) per le stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno tali da determinare il divieto di cumulo come sopra specificato,

oppure:

b 2) su quali altre fonti (statali o regionali) ha ottenuto o richiesto un altro finanziamento pubblico e le relative aliquote di sostegno riconosciute/riconoscibili (che devono essere, comunque, inferiori alle aliquote massime di sostegno definite dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115).

Con la medesima dichiarazione il richiedente si impegna a:

c) comunicare ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato;

d) trasmettere tempestivamente agli Uffici regionali copia degli atti di concessione degli altri finanziamenti pubblici ottenuti (o altra documentazione idonea a verificare l'importo, la provenienza e l'aliquota del finanziamento);

e) accettare le seguenti condizioni:

I. nel caso in cui ottenga, prima dell'atto di assegnazione del contributo CSR, un finanziamento pubblico statale o regionale per le stesse voci di spesa ammissibili con un'aliquota inferiore a quelle consentite dal Regolamento UE 2021/2115, il richiedente si impegna ad accettare la riduzione dell'importo del contributo CSR necessaria per rispettare le aliquote massime di sostegno definite dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115;

II. nel caso in cui ottenga, successivamente all'atto di assegnazione del contributo CSR, un finanziamento pubblico statale o regionale per le stesse voci di spesa ammissibili, il richiedente si impegna:

i. a rinunciare al suddetto finanziamento statale o regionale se l'aliquota di sostegno applicata con il bando CSR corrisponde già a quella massima prevista per la singola fattispecie dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115 (ad esempio 85% per gli investimenti delle piccole aziende agricole, 80% per i giovani);

oppure

ii. se l'aliquota di sostegno applicata con il bando CSR è inferiore a quella massima prevista per le singole fattispecie dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115 (ad esempio 65% anche per gli investimenti delle piccole aziende agricole), a garantire che il cumulo di tale finanziamento statale o regionale con il contributo CSR non comporti il superamento delle aliquote massime di sostegno definite dall'art. 73 del regolamento UE 2021/2115. A tale scopo il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione all'UCI di riferimento.

4) Realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su, o per la gestione di, beni (immobili e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

5) nel caso di concessione del contributo ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2472 (ABER), secondo quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 1 dello stesso Regolamento, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo;

6) nel caso di aiuti concessi in regime *"de minimis"*, di cui al Paragrafo 1.5 lettera c), il richiedente non deve essere beneficiario di altri aiuti *"de minimis"* concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, la somma di 300.000,00 euro (Reg. (UE) 2023/2831) .

7) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento "Disposizioni Comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" approvate con DGR 237/2025 All. B s.m.i.;

8) ove previsto, il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi inerenti la polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025 e ss.mm.ii;

I requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) ,4), 5), 6), 7) e 8) devono essere posseduti e verificati dal GAL prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Il requisito di cui al punto 1) sarà verificato anche a saldo da parte di ARTEA, i requisiti di cui ai punti 2), 3), 5), 6), 7), e 8) saranno verificati anche a saldo da parte del GAL.

Per il requisito di cui al punto 4) si rimanda al punto 4.3 delle Disposizioni comuni.

Il mancato soddisfacimento della condizione di accesso di cui al:

- punto 1) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di saldo si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento del sostegno" del presente bando;
- punto 2) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, porta all'esclusione della domanda di sostegno; il mancato soddisfacimento di questa condizione in fase di saldo porta alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 3) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, porta all'esclusione della domanda di sostegno; il mancato soddisfacimento di questa condizione in fase di saldo porta alla

decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;

- punto 5) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, porta all'esclusione della domanda di sostegno; il mancato soddisfacimento di questa condizione in fase di saldo porta alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 6) porta alla riduzione del contributo nei limiti del "de minimis" fino al raggiungimento del massimale come definito dal Reg. (UE) 2023/2831;
- punto 8) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, porta all'esclusione della domanda di sostegno; il mancato soddisfacimento di questa condizione in fase di saldo porta alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;

2.3 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna a:

1. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto del periodo di impegno di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
2. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni, le disposizioni contenute nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
3. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
4. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" in merito alla cumulabilità dei finanziamenti pubblici;
5. garantire le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati" delle Disposizioni Comuni;
6. garantire il rispetto delle condizioni previste al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni Comuni";
7. presentare apposita fideiussione a favore di Artea o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno, nei casi previsti dal bando;
8. rispettare le disposizioni previste al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni";
9. comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali cambi di beneficiario;
10. presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
11. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
12. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di

pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";

13. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni"
14. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
15. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze;
16. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammesso nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
17. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
18. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
19. rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento"
20. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni domande di pagamento";
21. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027;
22. rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa;

2.3.1. Ulteriori impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna inoltre a:

1. mantenere la coerenza dal punto di vista funzionale dell'investimento ammesso a finanziamento, anche in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al precedente punto 2.3 fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni domande di pagamento;
2. acquisire, nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o VIA, i permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
3. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" approvate con DGR 704/2026e smi;

4. mantenere il possesso dei criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica anche in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
5. comunicare preventivamente all'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
6. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
7. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
8. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
9. restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
10. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
11. quando pertinente, a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Investimenti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti investimenti:

- investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, quali ad esempio: i servizi socio-sanitari e le relative infrastrutture materiali e immateriali; i servizi e le attività culturali e le relative infrastrutture materiali e immateriali;
- investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture turistiche al fine di migliorare la fruizione e l'accessibilità turistica delle aree rurali. Questo tipo di intervento intende aumentare l'attrattività dei territori mettendone in risalto le caratteristiche attraverso la creazione o il miglioramento di infrastrutture e dotazioni;
- investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture ricreative (ad esempio sportive, culturali, etc…) a servizio degli abitanti delle aree interessate dagli interventi, ma anche come volano per attività svolte da persone non residenti che possono usufruire di tali infrastrutture;
- investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture informatiche e servizi digitali. Questo tipo di intervento punta al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali, non solo in termini fisici (ad esempio i sistemi di TLC locali o le reti di accesso) ma anche in termini "immateriali" quali piattaforme informatiche ed adeguati strumenti per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale.

3.2 Interventi ammissibili relativi al tipo di investimento

A. Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base socio-sanitari a livello locale per la popolazione rurale e le relative infrastrutture materiali e immateriali

Sono ammissibili i seguenti interventi:

i. Interventi di realizzazione, ampliamento, adeguamento e riqualificazione di immobili da destinare (o già destinati) a sede per servizi sociali-sanitari-assistenziali alla popolazione in genere e in particolare di anziani, persone a bassa contrattualità, giovani, famiglie, minori, diversamente abili, fragili incluso l'acquisto di dotazioni e attrezzature necessarie per l'erogazione dei servizi stessi.

ii. Realizzazione, adeguamento, potenziamento di infrastrutture immateriali per l'erogazione di servizi sociali-sanitari-assistenziali essenziali a favore della popolazione rurale in genere e in particolare di anziani, persone a bassa contrattualità, giovani, famiglie, minori, diversamente abili, fragili.

B. Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi e attività culturali e le relative infrastrutture materiali e immateriali

Sono ammissibili i seguenti interventi:

i. Interventi di realizzazione, ampliamento, adeguamento e riqualificazione di immobili pubblici e/o di uso pubblico e/o di interesse pubblico e/o di interesse diffuso e/o di interesse collettivo, compreso l'acquisto di dotazioni e attrezzature, finalizzati alla:
 - fruizione culturale, quali ad es.: istituzioni documentarie, biblioteche, musei, teatri, spazi e centri espositivi
 - fruizione socio-culturale, quali ad es.: centri di aggregazione (centri sociali, centri giovani, ecc.);

ii. Realizzazione, adeguamento, potenziamento di infrastrutture immateriali per l'erogazione di servizi culturali a favore della popolazione rurale in genere

iii. Adeguamento, recupero e riqualificazione di spazi pubblici aperti (compreso l'arredo urbano e l'acquisto di dotazioni e attrezzature) per attività culturali

C. Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi e attività ricreative e le relative infrastrutture materiali e immateriali

Sono ammissibili i seguenti interventi:

i. Interventi di realizzazione, ampliamento, adeguamento e riqualificazione di immobili e spazi pubblici e/o di uso pubblico, compreso l'acquisto di dotazioni e attrezzature, finalizzati alla funzione ricreativa (quali ad es.: spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate all'aperto, aree giochi, aree e spazi sportivi)

ii. Realizzazione, adeguamento, potenziamento di infrastrutture immateriali per l'erogazione di servizi ricreativi a favore della popolazione

iii. Adeguamento, recupero e riqualificazione di spazi pubblici aperti (compreso l'arredo urbano e l'acquisto di dotazioni e attrezzature) per attività ricreative.

D. Investimenti finalizzati alla creazione, miglioramento, espansione dei servizi turistici e delle relative infrastrutture materiali e immateriali

Sono ammissibili i seguenti interventi su:

i. Interventi di realizzazione, ampliamento, adeguamento e riqualificazione di immobili pubblici e/o di uso pubblico, compreso l'acquisto di dotazioni e attrezzature, destinati all'erogazione di servizi

turistici quali:

- uffici di informazione e accoglienza turistica come definiti dalla normativa regionale (L.R. 61/2024 e D.P.G.R. n. 47/R/2025 e s.m.i);
- centri visita e di accoglienza collegati al sistema regionale delle aree protette e/o a comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità;
- campeggi a gestione non lucrativa, aree di sosta camper, case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini, bivacchi fissi come definite dalla normativa regionale aventi natura non lucrativa e caratteristiche di pubblica utilità (L.R. 61/2024 e D.P.G.R. n. 47/R/2025 e s.m.i).

ii. Interventi per migliorare e riqualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana;

iii. Interventi per realizzare, ripristinare e riqualificare itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica di interesse locale con le seguenti limitazioni:

- Gli itinerari devono risultare interamente fruibili per tutto il loro tracciato ed essere realizzati su aree nella disponibilità del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo Possesso di UTE/UPS delle Disposizioni Comuni.
- La realizzazione di nuovi itinerari è ammissibile a condizione che il percorso sia inserito in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio e che sia coordinato con gli itinerari turistici già esistenti.
- Per gli itinerari che insistono su strade comunali o vicinali ad uso pubblico sono ammissibili solo interventi di ripristino e riqualificazione del tracciato ad esclusivo uso pedonale e/o ciclopedonale nonché della cartellonistica.

iv. Realizzazione, miglioramento e riqualificazione di infrastrutture telematiche e multimediali finalizzate all'erogazione di servizi turistici di interesse locale.

v. Adeguamento, recupero e riqualificazione di spazi pubblici aperti, compreso l'arredo urbano e l'acquisto di dotazioni e attrezzature, al fine di valorizzare a accrescere l'attrattività del territorio (quali ad es.: riqualificazione di parchi urbani, aree fieristiche, aree espositive e commerciali, Centri Commerciali Naturali, ecc.)

E. Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture informatiche e servizi digitali.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

i. Realizzazione e potenziamento di reti di accesso a internet e sistemi di telecomunicazione locali

ii. Realizzazione e potenziamento di piattaforme digitali per la rilevazione e la gestione di dati

iii. Realizzazione e potenziamento di servizi online per cittadini e imprese; servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale

3.3 Spese ammissibili

In relazione agli interventi di cui al precedente paragrafo, tenuto conto di quanto previsto al par. 4.7.3 del PSP, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) Costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze;

Per tutti gli interventi di cui alle lettere da A) a D) del precedente par. 3.2:

- Opere edili di realizzazione, di recupero, di ristrutturazione e di riqualificazione di immobili e relative pertinenze inclusi gli impianti elettrici, idrici, idrotermosanitari e gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Opere edili per la riqualificazione spazi pubblici e relative pertinenze compresi eventuali impianti elettrici, idrici, idrotermosanitari e gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Solo per gli interventi di cui alla lett. A) e D) del precedente par. 3.2 sono ammissibili anche le seguenti spese:

- Opere edili e interventi per la realizzazione, ripristino, riqualificazione di percorsi pedonali e/o ciclopedonali.

b) Acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;

- Acquisto di macchinari e attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi.
- Acquisto o realizzazione di impianti tecnici/tecnologici a servizio degli interventi realizzati.
- Allestimenti quali arredi e dotazioni funzionali alla realizzazione degli interventi. Sono esclusi gli arredi e le dotazioni che hanno un ciclo di vita/funzionamento non compatibile con la durata del progetto e il vincolo ex-post.

c) Spese generali collegate agli investimenti;

Come previsto al paragrafo "Spese Generali" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento", le spese generali sono ammissibili solo se direttamente collegate alla realizzazione e necessarie per l'esecuzione degli interventi e delle spese di cui alle precedenti lettere 1) e 2). Le spese generali sono ammissibili entro il limite massimo del 10% delle spese relative alle precedenti lettere 1) e 2).

d) Investimenti immateriali;

Per tutti gli interventi di cui al precedente par. 3.2, sono ammissibili le seguenti ulteriori categorie di spesa immateriali:

- Acquisizione, sviluppo o adeguamento/miglioramento di programmi informatici, incluse web app e applicazioni di intelligenza artificiale.
- Acquisizione, sviluppo o adeguamento/miglioramento di siti web o portali web funzionali alla realizzazione degli interventi.
- Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi funzionali alla realizzazione degli interventi.

e) Attività informativa e di comunicazione

Per tutti gli interventi di cui al precedente par. 3.2, sono ammissibili le seguenti ulteriori categorie di spesa:

- Realizzazione di materiale informativo e documentale funzionale alla realizzazione degli interventi, quali ad esempio: mappe e cartine, cataloghi e pubblicazioni, ecc.
- Realizzazione di materiale informativo e documentale in formato digitale funzionale alla divulgazione dei risultati ottenuti destinati alla pubblicazione sul web e sui canali social.

- Realizzazione di eventi di informazione e animazione funzionali alla realizzazione degli interventi, quali ad esempio: workshop, giornate informative, convegni, ecc.

Tutti i materiali devono riportare l'indicazione del bando e i loghi secondo quanto previsto dal par. 3.9 del presente bando.
Le spese per attività informativa e di comunicazione sono ammissibili nella percentuale massima del 10% del totale dei costi ammissibili del progetto.

f) Spese per informazione e pubblicità obbligatorie

Per tutti gli interventi di cui al precedente par. 3.2, sono ammissibili le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) obbligatorie a condizione che rispettino quanto previsto al paragrafo 3.7.4 del presente bando.

3.4 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

In relazione a quanto previsto al precedente paragrafo 3.2 in relazione agli interventi ammissibili, si specifica che:

a) E' ammesso il finanziamento di lotti funzionali ai sensi del D. Lgs. 36/2023 a condizione che a seguito della realizzazione del lotto funzionale, l'immobile e/o l'infrastruttura oggetto di sostegno acquisti piena funzionalità e fruibilità rispetto alla sua destinazione d'uso. La piena funzionalità e fruibilità dell'immobile/infrastruttura sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di saldo come previsto al par. "Istruttoria" delle Disposizioni Comuni domande di pagamento.

b) Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso per impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza inferiore ad 1Mw/h.

3.5 Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa nazionale relativa:

- ai contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo, 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.[2]
- alla tracciabilità dei flussi finanziari indicata dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, comprese quelle ascrivibili alla categoria dei lavori in economia, devono avvenire nei modi e nei termini definiti dal paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni domande di pagamento".
Sono ammessi investimenti relativi a lotti funzionali purché rispettino la condizione prevista al precedente par. 3.4.

3.6 Spese ammissibili/non ammissibili

3.6.1 Condizioni di ammissibilità delle spese

Le spese ammissibili di cui al precedente par. 3.3 devono rispettare quanto previsto al paragrafo "Spese" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento".

[2]Fatte salve le procedure di gara già avviate e che la legge sottopone alla normativa previgente (D. Lgs. n. 50/2016);

3.6.2 Spese non ammissibili

Spese non ammissibili relative agli interventi previsti dal bando

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- Spese relative alla indicizzazione e promozione (posizionamento SEO e promozione a pagamento SEM) dei siti web/portali realizzati nell'ambito del progetto.

Spese non ammissibili in base alle Disposizioni Comuni e alle Disposizioni Comuni domande di pagamento

Non sono inoltre ammissibili le seguenti spese indicate al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni domande di pagamento", con le seguenti eccezioni:

- Relativamente alla lett. m) del suddetto paragrafo sono ammissibili le spese relative all'acquisto di:
 - ✓ Biciclette (incluse e-bike) solo se strettamente connesse e rapportate alle attività e alle finalità del progetto.
 - ✓ Piccole imbarcazioni e natanti minori (es. canoe, piccole imbarcazioni a remi e simili) solo se strettamente connesse e rapportate alle attività e alle finalità del progetto.
 - ✓ Piccoli mezzi di trasporto ibridi e/o elettrici (es. golf car e simili) solo se strettamente connesse e rapportate alle attività e alle finalità del progetto.
 - ✓ L'allestimento di mezzi di trasporto finalizzati alla finalità del progetto.
 - ✓ l'imposta di registro, se afferenti ad un investimento finanziato, costituiscono spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo e nei limiti di quanto previsto dalla Sezione 4.7.3, paragrafo 1, del Piano Strategico Nazionale PAC e dai Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento, indicati negli art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021.
- Relativamente alla lettera k) del suddetto paragrafo sono ammissibili le spese relative agli investimenti su fabbricati ad uso abitativo solo se finalizzati alla erogazione di un servizio alla popolazione locale (es. cohousing, centri di accoglienza, ecc…), escluso l'edilizia residenziale pubblica (ERP).

3.7 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Ragionevolezza dei costi" delle "Disposizioni Comuni" e al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento".

Per dimostrare la ragionevolezza dei costi, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

a) confronto tra preventivi;
b) prezzari o database aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, compresi lavori di impiantistica;
c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario presentare almeno 3 preventivi riportanti in dettaglio l'oggetto della fornitura e provenienti via PEC da 3 fornitori diversi.
Nel caso di fornitori esteri, operanti in paesi ove il possesso di una casella di posta elettronica certificata non è obbligatoria, il preventivo riportante in dettaglio l'oggetto della fornitura può pervenire tramite mezzi elettronici diversi dalla casella di posta elettronica certificata (ad es. tramite email) purché tale preventivo:

- sia reso su carta intestata del fornitore;

- riporti la data e il periodo di validità;
- nel caso di Paesi UE : sia sottoscritto con firma elettronica qualificata basata su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati (firma digitale) presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito il fornitore (ai sensi del Reg. UE n. 910/2014 eIDAS identificazione elettronica e servizi fiduciari per transazioni elettroniche nel mercato interno) o sigillo elettronico qualificato (equivalente ad una firma elettronica qualificata nel caso di persona giuridica);
- nel caso di Paesi extra UE: sia sottoscritto con modalità tali da garantire comunque la certezza e la tracciabilità dell'identità del fornitore.

Nel caso di acquisto di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi e/o che necessitano di adattamenti specialistici, quando non sia possibile il confronto fra diverse offerte, la relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Per la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto o di una relazione esplicativa qualora si sia fatto ricorso ad analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato o dati storici) oppure nel caso ci sia un regime di vendita monopolistica.

3.7.1 Spese per lavori e opere edili

Per tutte le spese relative al punto a) del par. 3.3 deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa, il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente alla data di pubblicazione del bando e consultabile al seguente indirizzo http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana").
Nel caso di componenti edili a misura non presenti nel Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana o caratterizzati da particolare difficoltà di esecuzione, si rinvia alla "nota metodologica" del prezzario regionale in merito al "cantiere tipo".
Qualora il ricorso alla nota metodologica sopra indicata non sia sufficiente per la determinazione della congruità si può fare riferimento ad altri prezzari o database aggiornati e realistici allegando una specifica relazione esplicativa. Qualora non sia possibile neppure il riferimento a tali ulteriori prezzari o database deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà soggetta a verifica di congruità da parte del GAL in fase istruttoria.

3.7.2 Acquisto di beni, macchinari e attrezzature

Per tutte le spese relative al punto b) del par. 3.3, il beneficiario deve dimostrare la congruità e ragionevolezza dei costi con le modalità previste al paragrafo "Ragionevolezza dei costi" delle "Disposizioni Comuni" e al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento". Così come previsto al par. "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento" in tutte le procedure di selezione dei fornitori effettuate sulla base del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico devono fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi ad eccezione del caso in cui si faccia ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

3.7.3 Investimenti immateriali

Per tutte le spese relative al punto d) del par. 3.3, il beneficiario deve dimostrare la congruità e ragionevolezza dei costi con le modalità previste al par. "Spese ammissibili" delle "Disposizioni Comuni domande di

pagamento".
Così come previsto al par. "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento" in tutte le procedure di selezione dei fornitori effettuate sulla base del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico devono fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi ad eccezione del caso in cui si faccia ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
In particolare, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte.
Le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.
Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.
La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della suddetta relazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da Amministrazioni Pubbliche per attività analoghe.
Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

3.7.4 Spese generali, spese di informazione e comunicazione e spese di pubblicità obbligatoria

Per tutte le spese relative ai punti d), e), f) del par. 3.3, il beneficiario deve dimostrare la congruità e ragionevolezza dei costi con le modalità previste al par. "Ragionevolezza dei costi" delle "Disposizioni Comuni" e al par. "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento".
Così come previsto al par. "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle "Disposizioni Comuni domande di pagamento" in tutte le procedure di selezione dei fornitori effettuate sulla base del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico devono fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi ad eccezione del caso in cui si faccia ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

3.8 Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati

3.8.1 Per soggetti privati

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità per le opere e gli interventi soggetti a permesso a costruire, ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii., e/o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del D.M. 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii. Il permesso a costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti prima della data di presentazione della domanda di sostegno. La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal sostegno degli investimenti soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per gli interventi ed opere non soggette a permesso a costruire e/o VIA, l'acquisizione dei relativi

permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati al successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" del bando per l'avvio dei lavori.
I requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di pagamento.

3.8.2 Per soggetti pubblici

A) Opere e lavori

Per i progetti di lavori e opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere disponibile almeno il "*Progetto di fattibilità tecnico economico*" come disciplinato dal Dlgs 31 marzo 2023 n. 36, allegato I.7.
Per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii., lo stesso deve essere acquisito entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori (vedi successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività").
Per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il progetto deve contenere lo studio di impatto ambientale, e la VIA deve essere acquisita entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.
Per le altre tipologie di opere non soggette a VIA o permesso a costruire o atto equivalente, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno purché nei tempi stabiliti nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

B) Servizi e forniture

Per gli investimenti che prevedono l'acquisizione di servizi o forniture, ai fini della "cantierabilità" è richiesto che il progetto presentato sia sviluppato ad un livello di completezza tale da consentire l'avvio, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione del contributo, dei procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione (procedure di affidamento o appalto) e il successivo completamento nei termini previsti dall'atto di assegnazione del contributo.
Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di saldo.

3.9 Disposizioni in materia di pubblicità

Gli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità sono disciplinati dall'art. 6 e dall'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR" e dal par. "Disposizioni in materia di pubblicità" delle "Disposizioni Comuni".
I beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Gal, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

a) Fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) Apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
c) Per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali

o sostegno ad operazioni LEADER, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione - targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc.- a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n. 392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione.

Tutte le attività di informazione e comunicazione del sostegno finanziario ricevuto di cui ai precedenti punti (siti web, targhe, cartelli, poster) devono essere realizzati con modalità e materiali che assicurino la loro permanenza e la loro visibilità per tutta la durata del vincolo ex post di cui al "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle "Disposizioni Comuni".

3.10 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di Siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.
Qualora gli investimenti siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
Nella relazione allegata alla domanda di sostegno devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale".
Nel caso di interventi effettuati all'interno dei Siti Natura 2000 sarà obbligatoria la valutazione d'incidenza (VINCA) come procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito delle rete natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (Direttiva 92/43/CEE "Habitat").

3.11 Cumulabilità

In base a quanto previsto al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni Comuni", il richiedente non deve aver ottenuto/non deve ottenere altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno tali da rendere la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal Regolamento (UE) 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR o da specifiche norme in materia di aiuti di Stato (intensità dell'aiuto).
In ogni caso deve essere rispettato quanto previsto dal punto 4.1 "Requisiti di accesso generali" delle Disposizioni comuni.

3.12 Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Come definito al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle "Disposizioni Comuni" per stabilità dell'operazione si intende il periodo in cui non è ammesso il cambio di destinazione dell'infrastruttura o dell'investimento materiale oggetto dell'operazione. I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata non inferiore a 5 anni successivi alla liquidazione del saldo finale.
Il mancato rispetto delle suddette condizioni, porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati,

maggiorati degli interessi.

3.13 Demarcazioni e complementarità

Come definito al paragrafo 5.2 "Demarcazioni e complementarità" del CSR Toscana 2023-2027 gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare le condizioni stabilite al suddetto paragrafo.

4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno che non raggiungono il **punteggio minimo di 10 punti** non sono ammissibili a finanziamento.

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTI
I. CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE	
I.a) Il richiedente è un soggetto pubblico	**10**
I.b) Il richiedente è un partenariato formalmente riconosciuto e costituito da almeno 3 soggetti potenzialmente beneficiari del bando [3]	**10**
I.c) il richiedente appartiene alla tipologia di beneficiario: ASD, SSD, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale[4]	**5**
II. LOCALIZZAZIONE	
II.a.1) L'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati D, così come specificato nel bando [5]	**10**
II.a.2) L'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati C2, così come specificato nel bando [5]	**7**
II.a.3) 'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati C1, così come specificato nel bando [5]	**4**
II.b) L'UTE indicata in domanda ricade in territorio montano ai sensi della LR 82/2000 e ss.mm.ii, così come specificato nel bando [6]	**4**
II.c) L'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati ai sensi della L.R. n.11 del 04/02/2025 "Valorizzazione Toscana diffusa", così come specificato nel bando [7]	**1**
II.d) L'UTE indicata in domanda ricade in territori rientranti nella zonizzazione delle Aree Interne, così come specificato nel bando [8]	**3**

[3] Nel caso di soggetti pubblici, Unioni di Comuni e Società della Salute sono considerati partenariati.

[4] Il punteggio è attribuito anche alle forme associate dei beneficiari indicati (si veda le casistiche descritte al Paragrafo 2.1)

[5] Ai fini dell'attribuzione del punteggio si fa riferimento alla zonizzazione LEADER presente nella SSL del Gal Start. Nel caso in cui l'investimento ricada in più comuni, verrà attribuito il punteggio territorialmente più vantaggioso.

[6] Ai fini dell'attribuzione del punteggio si fa riferimento alla cartografia ufficiale della regione Toscana consultabile alla pagina https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/territorimontani.html. Nel caso in cui l'investimento coinvolga più comuni, verrà attribuito il punteggio se almeno un comune ricade in territorio montano.

[7] Ai fini dell'attribuzione del punteggio si fa riferimento alla zonizzazione relativa alla "Valorizzazione della Toscana Diffusa" consultabile alla pagina https://www.regione.toscana.it/toscana-diffusa/i-comuni. Nel caso in cui l'investimento coinvolga più comuni, verrà attribuito il punteggio se almeno un comune ricade nella zonizzazione di cui sopra.

[8] Ai fini dell'attribuzione del punteggio si fa riferimento alla zonizzazione della SNAI 2021-2027 attivata dalla Regione Toscana (DGRT n. 690 del 20.06.2022 – si veda Allegato A del bando). Nel caso in cui l'investimento coinvolga più comuni, verrà attribuito il punteggio se almeno un comune ricade nella zonizzazione di cui sopra.

III. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	
III.a) Il progetto riguarda esclusivamente investimenti di cui al punto A del paragrafo 3.2 (servizi di base socio-sanitari)	**5**
III.b) Il soggetto richiedente ha partecipato agli incontri di animazione del GAL	**2**
III.c) Almeno il 40% dell'investimento previsto nel progetto riguarda interventi per persone diversamente abili (compreso interventi per l'accessibilità a luoghi e servizi)	**7**
III.d) L'investimento previsto nel progetto è prevalentemente (almeno il 50% dell'investimento) rivolto ai soggetti fragili e/o svantaggiati [9]	**10**
III.e) Gli interventi da realizzare previsti in domanda rientrano nell'ambito di un progetto integrato d'area [10]	**10**
III.f) Gli interventi da realizzare previsti in domanda fanno riferimento ad un lotto funzionale facente parte di un progetto più ampio in fase di realizzazione o realizzato dal soggetto beneficiario e coerente con le finalità del bando	**5**
IV. N° ABITANTI POTENZIALMENTE COINVOLTI/AMPIEZZA DEL TERRITORIO[11]	
IV.a) N. di abitanti potenzialmente coinvolti/beneficiari del servizio o dell'infrastruttura oggetto della domanda: ***≤ a 5000 abitanti***	**2**
IV.b) N. di abitanti potenzialmente coinvolti/beneficiari del servizio o dell'infrastruttura oggetto della domanda: ***> 5000 abitanti e ≤ a 10.000 abitanti***	**3**
IV.c) N. di abitanti potenzialmente coinvolti/beneficiari del servizio o dell'infrastruttura oggetto della domanda: ***> 10.000 abitanti e ≤ a 20.000 abitanti***	**4**
IV.d) N. di abitanti potenzialmente coinvolti/beneficiari del servizio o dell'infrastruttura oggetto della domanda: ***> 20.000 abitanti***	**5**

I seguenti punteggi non sono tra loro cumulabili:

- **Principio I**: I punteggi di cui alle lettere: I.a) e I.c) NON sono tra loro cumulabili
- **Principio II**: I punteggi di cui alle lettere: II.a.1), II.a.2) e II.a.3) NON sono tra loro cumulabili
- **Principio IV**: I punteggi di cui alle lettere IV.a), IV.b), IV.c), IV.d) NON sono tra loro cumulabili

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **82 punti**.
Il punteggio minimo ai fini della finanziabilità è pari a **10 punti**.

A parità di punteggio le domande sono ordinate secondo il minore contributo indicato in domanda di sostegno e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo. Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria".
Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi.

[9] Ai fini dell'attribuzione del punteggio si fa riferimento alla Legge 381/1991 e alla Legge 104/1992.
[10] Ai fini dell'attribuzione del punteggio si fa riferimento ad un livello di progettazione territoriale sovracomunale (l'intervento deve interessare investimenti che insistono su più Comuni)
[11] Per l'attribuzione del punteggio si fa riferimento alla popolazione residente (dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2025) nel/nei Comune/i interessato/i dall'intervento.

La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero del sostegno eventualmente erogato, maggiorato degli interessi.
In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto del punteggio minimo indicato nella tabella di cui sopra, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero del sostegno erogato, maggiorato degli interessi.

I punteggi indicati in domanda dovranno essere dichiarati sottoforma di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo (ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) secondo l'Allegato C del presente bando.

5. Durata e termini di realizzazione del progetto

5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento "Disposizioni Comuni" un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese abbia inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno.
Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate entro un termine non superiore a 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di sostegno.
I lavori del progetto o dell'attività e delle relative spese per essere ammissibili, devono avere inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e concludersi entro i termini indicati nell'atto di assegnazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento.

5.2 Avvio dei lavori

Si intende per **"avvio dei lavori del progetto o dell'attività"** la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 punto 53 del Reg. UE n. 2022/2472).
Fermo restando quanto riportato nel par. "*Avvio dei lavori*" delle "*Disposizioni Comuni*" e nel par. "*Periodo di eleggibilità della spesa*" delle "*Disposizioni Comuni domande di pagamento*" in merito alla dimostrazione dell'inizio/avvio dei lavori/delle attività, si fa presente che a livello generale:
a) Per i soggetti di diritto pubblico (Enti pubblici e organismi di diritto pubblico)
Per i soggetti di diritto pubblico l'avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o di affidamento del servizio o, nel caso di forniture, alla data dell'ordine di fornitura;
b) Per i soggetti di diritto privato
Per i soggetti di diritto privato l'avvio dei lavori corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante.
L'inizio/avvio dei lavori del progetto o delle attività deve essere così dimostrato:

a. nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);

- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b. nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c. nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d. nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e. nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

5.3 Termine per l'avvio dei lavori

5.3.1 Fissazione del termine per l'avvio dei lavori

Sulla base di quanto previsto al par. "Avvio dei lavori" delle "Disposizioni Comuni", al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa della SSL ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro i seguenti termini:

a) Per i soggetti di diritto pubblico (Enti pubblici e organismi di diritto pubblico)

I beneficiari pubblici sono tenuti ad avviare i lavori o le attività del progetto entro il termine che sarà fissato dal GAL nell'atto di assegnazione, anche sulla base del cronoprogramma di realizzazione del progetto indicato dal beneficiario.
In ogni caso, il termine fissato nell'atto di assegnazione terrà conto dei tempi previsti dal Codice dei Contratti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi collegati alle procedure di affidamento nonché dei termini previsti dal PSP per la conclusione degli investimenti.

b) Per i soggetti di diritto privato

I beneficiari privati sono tenuti ad avviare i lavori o le attività del progetto entro 180 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo.

5.3.2 Verifica del rispetto del termine di avvio dei lavori

In coerenza con quanto previsto al par. "Monitoraggio" delle Disposizioni Comuni, è fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, secondo quanto stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi.
Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027.

5.3.3 Proroga del termine di avvio dei lavori

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori.
La richiesta di proroga deve essere inviata al GAL entro il termine fissato per l'avvio dei lavori.
La richiesta di proroga deve contenere almeno:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dell'avvio dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga.

Il GAL valuta la richiesta e la concessione di una proroga per un massimo di 180 giorni limitatamente al periodo necessario a ripristinare le condizioni per la corretta attuazione dell'intervento.
In caso di esito positivo dell'istruttoria l'ufficio determina la nuova scadenza per l'avvio dei lavori e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente l'atto per l'assegnazione dei contributi.
In caso di esito negativo dell'istruttoria il GAL riconferma il termine previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.
Il GAL comunica al beneficiario la risposta alla richiesta di proroga entro il termine di 10 giorni.
Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

5.3.4 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

6. Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

6.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito *www.artea.toscana.it*.
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti del CSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 45/2007 e s.m.i e alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi di quanto disposto dai Decreti Ministeriali nn. 162/2015 e 99707/2021. Gli adempimenti indicati al punto precedente devono essere espletati prima della presentazione di qualsiasi istanza.
Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate con specifico Decreto di Artea n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i. che disciplina anche la partecipazione al procedimento amministrativo.
Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.
La protocollazione è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.
Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.
Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

6.2 Fascicolo aziendale elettronico

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, contenente almeno gli elementi indicati nel documento "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

6.3 Unità produttive

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento "Disposizioni Comuni".
Ogni richiedente può presentare sul presente bando una sola domanda di aiuto indipendentemente dall'UTE/UPS di riferimento.
Nel caso che il richiedente presenti più domande sul Sistema Informativo ARTEA verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

6.4 Contenuto della domanda di sostegno – Documenti da allegare alla domanda

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa e devono contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel documento "Disposizioni Comuni" e specificate nel presente bando.
Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal Sistema Informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.
Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul Sistema Informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

6.4.1 Documentazione da presentare a pena di esclusione

La seguente **documentazione** è **essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere **obbligatoriamente presentata contestualmente** alla domanda di sostegno, **a pena di esclusione**:

1) relazione tecnico-analitica dettagliata, corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento ove previsto dal bando, che contenga:
- gli elementi descrittivi dell'Ente/azienda, ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
- una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'indicazione delle relative spese;
- il metodo di calcolo utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
- gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione dei documenti utilizzati per la definizione della stima sulla base di quanto previsto al precedente par. 3.7
- la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
- la localizzazione degli interventi;
- l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità secondo quanto previsto al par. 3.8 del bando (indicazione degli estremi dell'approvazione del PFTE, del permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale – VIA);

2) documentazione a dimostrazione del possesso delle condizioni di ammissibilità del beneficiario come

indicati al par. 2 del bando, ove non già in possesso del GAL;

3) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione, come specificati al par. 4 dal bando, ove non già in possesso del GAL;

4) documentazione a supporto dei requisiti di cantierabilità secondo quanto previsto al par. 3.8 del bando (PFTE, Permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale – VIA).

L'assenza di uno o più dei suddetti documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico – analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

6.4.2 Documentazione e informazioni a corredo della domanda

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata anche:

a. Computo metrico estimativo analitico

Per gli interventi che prevedono opere edili è richiesto il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare redatto sulla base di quanto previsto al precedente par. 3.7.1 e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale.
Nel caso di progetti presentati da soggetti pubblici, non è necessario presentare il computo metrico estimativo, qualora sia già incluso nel PFTE, eccetto il caso in cui sia necessario l'adeguamento al prezzario vigente.

b. Cronoprogramma dettagliato degli interventi

Il beneficiario deve produrre un cronoprogramma di realizzazione degli interventi che rappresenti, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Il cronoprogramma deve indicare in modo chiaro la data prevista di avvio dei lavori (come previsto ai paragrafi 5.2 e 5.3 del bando) e quella di conclusione, nonché, per ciascuna attività, i tempi massimi previsti per la realizzazione.
Nel caso di progetti presentati da soggetti pubblici, qualora il cronoprogramma sia già presente all'interno del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023), lo stesso deve riportare in modo chiaro la data prevista di avvio e di conclusione dei lavori[12].
Il GAL valuta la completezza e la rispondenza del cronoprogramma alle finalità del bando e può richiedere modifiche e integrazioni al beneficiario nel corso dell'istruttoria di ammissibilità.
Il GAL potrà tenere conto di quanto indicato nel cronoprogramma ai fini della determinazione del termine di avvio dei lavori previsto al par. 5.3 del bando.

c. Piano di gestione dell'infrastruttura/servizio

In tutti i casi in cui nell'infrastruttura oggetto dell'intervento venga attivato un nuovo servizio alla popolazione locale ovvero ampliato o migliorato un servizio già esistente, il beneficiario deve elaborare un piano di gestione che specifichi:

- Le modalità con le quali verrà attivato il servizio ed in particolare se la gestione del servizio avverrà direttamente da parte del beneficiario ovvero sarà affidata ad un soggetto gestore.
- Nel caso in cui si preveda l'affidamento ad un soggetto gestore è obbligatorio indicare le modalità di selezione del medesimo.

[12] Qualora invece il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica sia stato redatto in modo semplificato sulla base dell'art. 6 comma 8-bis dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 è sempre richiesta la presentazione del cronoprogramma con l'indicazione della data prevista di avvio e conclusione dei lavori.

- Le modalità con cui sarà garantita la pubblica utilità e funzionalità dell'infrastruttura e del relativo servizio in coerenza con gli obblighi ex post previsti al par. 3.12 del bando ed eventuale documentazione a supporto (protocollo di intesa, lettere di intenti/interesse, ecc..)[13]:

Il GAL valuta la completezza e la rispondenza del piano di gestione rispetto alle finalità del bando e può richiedere modifiche e integrazioni al beneficiario nel corso dell'istruttoria di ammissibilità.
Il GAL potrà includere nell'atto di assegnazione specifici obblighi a carico del beneficiario derivanti dal "piano di gestione" che, essendo parte integrante del progetto, può essere oggetto di varianti secondo quanto previsto al par. 10.2 del bando.

d. Descrizione degli elementi

Utili a giustificare la compatibilità degli interventi con le "norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 454/2008 e ss.mm.ii., nel caso di interventi effettuati all'interno di Siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti da soggetti gestori delle aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette aree, come previsto al par. 3.10 del bando.

6.5 Integrazione della domanda di sostegno

Qualora in fase istruttoria il GAL constati l'assenza, l'incompletezza o l'invalidità dei documenti e delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4 del bando, e ciò pregiudichi la compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, il GAL potrà richiedere, con atto motivato, l'integrazione documentale e/o i chiarimenti necessari.
Tale richiesta (trasmessa con PEC), che potrà essere formulata una sola volta, dovrà indicare specificamente i documenti e/o le informazioni mancanti o da chiarire, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 giorni - decorrenti dalla ricezione della comunicazione - per provvedere all'adempimento.
Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al precedente capoverso, la domanda sarà valutata sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, senza tenere conto degli elementi integrativi non pervenuti o tardivamente prodotti. Qualora la carenza documentale o informativa riscontrata precluda la valutazione nel merito del progetto, la domanda sarà dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.

7. Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Il richiedente può presentare la domanda di sostegno **entro le ore 13.00 di giovedì 11 febbraio 2026.**
Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

8. Ricevibilità delle domande di sostegno

8.1 Elenco domande ricevibili

ARTEA trasmette al GAL Start, secondo le modalità previste al par. "Elenco delle domande pervenute e ricevibili" delle "Disposizioni Comuni" l'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato da richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel Sistema Informativo.

8.2 Approvazione elenco domande ricevibili

Nella Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 il territorio eligibile del GAL Start è stato articolato in 6 aree,

[13] La documentazione in oggetto risulta rilevante per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio I.a1 e I.a.2 (vedi par. 4).

come riportato nella cartografia ufficiale disponibile sul sito istituzionale del GAL www.gal-start.it.
Ai fini del presente bando e per una maggior efficienza della spesa e coerenza degli obiettivi, si è provveduto a riaggregare le suddette aree secondo le specifiche sotto riportate:

- **Aree Montana del Mugello:** comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio;
- **Mugello e Area Periurbana Fiorentina:** comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Dicomano, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio, Calenzano, Sesto Fiorentino;
- **Val di Sieve:** comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo;
- **Chianti Fiorentino e Colli Fiorentini:** comuni di Barberino-Tavarnelle, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa;
- **Val di Bisenzio e Montagna Pratese:** comuni di Vernio, Vaiano, Cantagallo, Montemurlo.

Il numero delle domande ammissibili e potenzialmente finanziabili è determinato sulla base della dotazione finanziaria del bando specificata al paragrafo 1.2.
Sulla base dell'elenco delle domande ricevuto da Artea di cui al par. 8.1, il GAL procederà a redigere un elenco delle domande ricevibili che saranno ammesse alla successiva fase istruttoria secondo quanto di seguito riportato:

a) in prima istanza saranno ammesse le domande di aiuto presentate da enti pubblici che, per ciascuna area, hanno ottenuto il punteggio più alto (una sola domanda per ciascuna area).
b) in seconda istanza le prime due domande di aiuto presentate da soggetti privati/partenariati pubblico-privati (come definiti dal par. 2.1) che, a prescindere dall'area di riferimento, hanno ottenuto il punteggio più alto.
c) oltre questo limite, la formazione dell'elenco delle domande ricevibili proseguirà in ordine decrescente sulla base del punteggio dichiarato in domanda indipendentemente dal territorio di provenienza (seguendo i dettami del paragrafo "ricevibilità delle domande di sostegno" delle Disposizioni Comuni).

Il GAL Start, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", prende atto del suddetto elenco formato secondo le regole sopra esposte e lo approva con Delibera del Consiglio di Amministrazione, depurandolo dei dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).
La Delibera di approvazione dell'elenco e il relativo elenco delle domande di sostegno è pubblicato sul sito web del GAL Start (www.gal-start.it) nella sezione relativa ai bandi per la programmazione LEADER 2023-2027, nonché sul BURT sempre depurato dei dati soggettivi e personali dei richiedenti come stabilito dal paragrafo "approvazione dell'elenco delle domande ricevibili (bandi senza commissione)" delle Disposizioni Comuni.
La pubblicazione della Delibera sul sito del GAL Start e sul BURT costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale. Dal momento dell'approvazione della suddetta delibera il GAL Start avvia le attività istruttorie delle domande di sostegno secondo l'ordine sopra esposto.
Il GAL Start procede alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.
In caso di rinuncia/esclusione/rideterminazione del punteggio a seguito di istruttoria si procede come segue:

- nel caso descritto nella lettera a) di cui sopra, subentrerà la domanda che presenta il punteggio più alto relativamente alla stessa area di riferimento;
- nel caso descritto nella lettera b) di cui sopra, subentrerà la domanda che presenta il punteggio più alto relativamente alla stessa tipologia di soggetto richiedente;
- nel caso descritto nella lettera c) di cui sopra, subentrerà la domanda che presenta il punteggio più alto indipendentemente dalla tipologia di soggetto richiedente e dall'area di riferimento.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo,

l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dal GAL, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria.
Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto, lo stesso non comporta l'adozione di una nuova Delibera di modifica dell'elenco delle domande ricevibili.

9. Fase istruttoria, atti di assegnazione e graduatorie

9.1 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno

Il GAL Start, in qualità di Ufficio Competente, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno con le modalità indicate nel par. "*Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno"* del documento "*Disposizioni Comuni*".
Nel caso in cui, durante l'istruttoria, risulti necessario procedere a richieste di integrazione, come previsto dal precedente paragrafo 6.5 del presente bando, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.
Al termine dell'istruttoria il GAL determina:

1. le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
2. le domande di sostegno che sono escluse dal finanziamento a seguito di esito negativo dell'istruttoria.
3. le domande di sostegno che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in graduatoria per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;

Il GAL approva gli esiti istruttori di ciascuna domanda con Delibera del Consiglio di Amministrazione che è pubblicata sul sito web *www.gal-start.it* nella sezione Bandi LEADER 2023-2027.

9.2 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, il GAL Start provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.
L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto dal GAL e sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il GAL provvede ad inviare l'atto di assegnazione tramite PEC al beneficiario.
L'atto di assegnazione deve contenere almeno gli elementi indicati al par. "Atto di assegnazione" del documento "Disposizioni Comuni".

9.3 Condizioni per il pagamento del sostegno

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno devono rispettare le condizioni specifiche di seguito riportate:

I. essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D. Lgs 159/2011 (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico), con le specifiche indicate nella nota AGEA Coordinamento n.9537 del 6 febbraio 2025[14];

II. soddisfare i requisiti di cui ai punti da 1) a 8) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario".

[14] In base all'Allegato 2 della nota AGEA Coordinamento n.9537 del 6 febbraio 2025 per il presente intervento la soglia per le verifiche antimafia è pari a 150.000 Euro.

Il requisito di cui al punto I) del presente paragrafo deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo). Il mancato soddisfacimento porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi.

I requisiti di cui al punto II) devono essere posseduti e verificati prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Il loro mancato soddisfacimento comporta le conseguenze previste al precedente par. 2.2 del bando.
Per quanto riguarda il requisito di cui al n. 1 del precedente par. 2.2 la verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

9.4 Approvazione della graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dal GAL Start seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con Delibera del CdA, di cui al precedente par. 8.2 del bando.
Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.
Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata. Nel caso di una indisponibilità da parte del beneficiario a non cofinanziare al momento della comunicazione della potenziale finanziabilità, il beneficiario stesso può richiedere la sospensione dell'istruttoria per un periodo massimo di 90 giorni in attesa di conoscere se esistano maggiori risorse derivati o da economie generate sulla graduatoria o da una maggiore disponibilità di risorse sulla misura. Trascorso tale termine, il beneficiario deve decidere se confermare la propria istanza, e quindi accettare il finanziamento parziale e impegnarsi al cofinanziamento della parte esclusa dal contributo, oppure se rinunciare all'istanza stessa. Nel caso di rinuncia al finanziamento parziale il beneficiario è consapevole che se, successivamente, le risorse sulla misura dovessero per qualsiasi motivo aumentare, non potrà eccepire alcunché relativamente alla propria rinuncia.
Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il GAL Start prende atto degli esiti di tali attività e, con Delibera del Consiglio di amministrazione, provvede all'approvazione della graduatoria.
La graduatoria è redatta e contiene le informazioni indicate al par. "Approvazione della graduatoria (bandi senza Commissione)" delle Disposizioni Comuni. La graduatoria indica in appositi allegati:

a) le domande ammesse a contributo
b) le domande non ammissibili
c) le domande non finanziabili per carenza di risorse

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata nel rispetto della tempistica indicata al par. 14 del presente bando al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.
La Delibera di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito del GAL Start nella sezione bandi LEADER 2023-2027. Le domande ammesse a contributo restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3);
Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, il Consiglio di Amministrazione del GAL disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite nell'allegato

"domande non finanziabili per carenza di risorse" con conseguente modifica del bando, il GAL provvede alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Consiglio di Amministrazione approva una graduatoria di scorrimento.
In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.
Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

10. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici

10.1 Cambio del beneficiario

La definizione di cambio di beneficiario nonché le condizioni che disciplinano il cambio di beneficiario sono contenute nei paragrafi "Cambio del beneficiario" e "Procedimento di cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni".

10.2 Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili variazioni sostanziali agli investimenti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.
Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di sostegno e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.
Nel rispetto di tale condizione, **sono considerate varianti** in particolare:

1) il cambio di sede dell'investimento;
2) la modifica delle superfici su cui ricadono gli investimenti fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo "adattamenti tecnici";
3) le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività pari o superiore al 25% della spesa complessiva del progetto ammesso e riportato nell'atto di assegnazione.

Non sono considerate varianti al progetto originario, bensì **adattamenti tecnici**:

1) i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di modifica e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità;
2) le modifiche delle superfici non direttamente interessate dall'investimento;
3) le modifiche delle superfici direttamente interessate dall'investimento quando si rendono necessari per il completamento dell'opera in coerenza con la localizzazione, l'obiettivo e l'attività programmata;
4) le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività pari o inferiore al 25% della spesa ammessa per l'intervento.

Nel periodo tra la presentazione della domanda di sostegno e il provvedimento di concessione del sostegno non sono ammesse varianti e adattamenti tecnici, tranne che l'eventuale cambio delle superfici non direttamente interessate dagli investimenti.
Dopo il provvedimento di concessione del sostegno, le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione deve comunque essere fatta tempestivamente (in ultima istanza può

essere fatta in fase di domanda di pagamento finale).
Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale all'ufficio competente dell'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità.
Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. L'entità del contributo oggetto di riduzione costituisce economia che non è riutilizzabile dal beneficiario.
Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per intervento, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.
Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione di sanzione. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.
La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di variante comporta l'applicazione di sanzioni (riduzioni o esclusioni), come disciplinate con specifica delibera della Giunta regionale.
La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all'ufficio competente dell'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.
Per quanto riguarda le operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico[15], le modifiche in corso d'opera in caso di opere e di lavori pubblici potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art. 120, commi 1 e 3, del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

10.3 Richiesta di variante in corso d'opera

Le richieste di variante in corso d'opera devono essere presentate tramite Sistema Informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti nel par. "Tempistica e fasi del Procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".
Alla richiesta di variante, il richiedente/beneficiario deve allegare:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione degli stessi;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi, VIA).

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'U.C.I. ne riscontri la necessità.

10.4 Istruttoria della variante in corso d'opera

L'istruttoria della variante, da effettuarsi nei termini indicati nella tabella al paragrafo 14 "Tempistica e fasi del procedimento" del presente bando, consiste nella verifica degli elementi tecnici di richiesta/comunicazione.
Nel caso di esito positivo, il GAL provvede:

1. a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;
2. ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica i termini del precedente atto per l'assegnazione del sostegno;
3. a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando che l'importo del contributo non può essere in

[15] Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui al citato art. 120 D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.
Per il finanziamento delle modifiche sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell'importo dei lavori appaltati.

nessun caso aumentato rispetto a quello assegnato.
Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dall'intervento.
In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti e a determinare la percentuale spettante.
Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo.
Il provvedimento di autorizzazione della variante viene trasmesso con PEC al beneficiario.
Il provvedimento di autorizzazione delle varianti modifica automaticamente l'atto per l'assegnazione del sostegno.

11. Proroga dei termini e altre istanze

11.1 Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento

Il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo è stabilito nel bando o nell'atto di concessione.
Per i progetti per i quali è stato dato l'avvio dei lavori o dell'attività, così come definito nel paragrafo "Avvio dei lavori" delle "Disposizioni Comuni", è possibile concedere una o più proroghe del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi e viene concessa a modifica dell'atto per l'assegnazione dei contributi già emanato dal GAL.
Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, nel termine della proroga già concessa non fosse possibile concludere i lavori già avviati e realizzati per almeno il 50% della spesa del progetto ammesso a contributo, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un ulteriore periodo di proroga. Il termine massimo della proroga concedibile è stabilito in ulteriori 180 giorni.
Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico sottoposto a vincoli di spesa derivanti dall'applicazione nazionale del così detto Patto di stabilita e crescita (PSC) disciplinato dalla normativa dell'Unione Europea oppure sia sottoposto comunque a vincoli di bilancio o a problematiche inerente la gestione dell'appalto pubblico, la proroga del termine di cui sopra può essere concessa anche oltre i termini sopra stabiliti, per il periodo strettamente necessario ad effettuare i pagamenti nei tempi consentiti dal vincolo suddetto, tenuto conto dei tempi tecnici legati alla realizzazione del progetto e dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+2).
Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per la programmazione FEASR 2023-27, in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo non deve essere fissato, negli atti di concessione, oltre il 31.12.2027 fatta salva diversa decisione della Giunta Regionale su proposta dell'ADGR.

11.2 Richiesta di proroga e istruttoria

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti dalla tabella al paragrafo 14 del presente bando, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.
Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- documentazione per la dimostrazione dell'effettivo avvio dei lavori o dell'attività;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e l'impegno a prorogare la polizza

fideiussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta. L'impegno a prorogare la polizza fideiussoria non si rende necessario nel caso in cui la scadenza della fidejussione inizialmente definita, assicuri la copertura della nuova scadenza individuata a seguito di concessione di proroga.

Il GAL procede all'istruttoria della richiesta di proroga:

- Se l'istruttoria di richiesta di proroga, verificata la documentazione e le motivazioni del dilazionarsi dei lavori e delle spese è favorevole, determina la nuova scadenza per la presentazione della domanda di pagamento e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA.

 Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente l'atto per l'assegnazione dei contributi. Nei casi in cui sia presente una fidejussione che non assicuri la copertura della nuova scadenza individuata, la concessione della proroga è vincolata alla trasmissione ad ARTEA nella nuova garanzia fidejussoria.
- Se l'istruttoria di richiesta di proroga, verificata la documentazione e le motivazioni del dilazionarsi dei lavori e delle spese è negativa, riconferma il termine previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.

11.3 Correzione di errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.
Non sono sanabili errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione.
Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.
In fase di istruttoria delle domande di sostegno nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.
Per le domande di sostegno la richiesta di correzione deve pervenire all'U.C.I. entro i tempi stabiliti dalla successiva tabella al paragrafo 14 del presente bando.
Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.
Qualora l'accertamento finale avvenga **entro** i tempi stabiliti dalla tabella al paragrafo 14 del presente bando, l'eventuale richiesta di errore palese deve pervenire antecedentemente alla data dell'accertamento finale.
Le domande pervenute oltre le date sopraindicate **non sono ricevibili**.

12. Rendicontazione ed erogazione del contributo

12.1 Giustificativi di spesa

Le domande di pagamento devono essere riferite alla stessa unità produttiva a cui è stata associata la domanda di sostegno.
Per la rendicontazione e la successiva erogazione del contributo, il beneficiario deve presentare ciascun documento di spesa fornito di:

- intestazione al beneficiario;
- descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
- importo della spesa con distinzione dell'IVA;
- data di emissione;

- dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- Codice Unico di progetto (CUP CIPE ovvero CUP ARTEA) esclusi i documenti di spesa relativi alle spese propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di sostegno.

Il CUP CIPE e/o il CUP ARTEA deve essere sempre presente, preferibilmente nella descrizione della fattura, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA SPESA.

Si precisa che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto.
Il formato delle fatture da allegare in domanda deve essere:

- in formato .xml per le fatture elettroniche
- in formato .pdf per i documenti di spesa analogici per coloro i quali non hanno l'obbligo della fatturazione elettronica

Per entrambi i documenti deve essere allegato in domanda di pagamento copia informatica del documento.

12.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento[16]

In conformità con l'articolo 123 del Reg. UE n.2115/2021, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative ad una operazione".
Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali intestati o cointestati al beneficiario.
Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.
Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:
1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale sui beni aziendali ex art. 44.
Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

1) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba**)
 Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

[16] Si veda al riguardo anche l'allegato ADDENDUM A "Casi particolari nei pagamenti" alle "Disposizioni comuni domande di pagamento"

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n. ……, fattura n. ..., del ……, della ditta ……);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
- Codice Unico di progetto - CUP CIPE - ovvero CUP ARTEA

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

2) **Carta di credito, carta di debito e/o bancomat**.
Deve essere intestata direttamente al beneficiario. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno, salvo successive variazioni che devono essere comunicate. Sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate purché intestata direttamente al beneficiario e purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

3) **Pagamenti effettuati tramite il modello F24**
Relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 e copia della quietanza dell'ente accentate il pagamento (Agenzia delle Entrate, Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento devono essere riportati come indicato nel paragrafo "Richiesta di saldo", in modo tale che sia possibile effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo tempestivo.
In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.
In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.
Si specifica inoltre che le fatture rendicontate devono risultare interamente pagate.
Nel caso in cui una fattura non risultasse interamente pagata non è ammesso a rendicontazione l'importo dell'intero documento di spesa.
Il beneficiario deve assicurare la pronta reperibilità dei documenti di spesa in caso di eventuali controlli.
Il CUP ARTEA/CIPE non è richiesto nel caso di spese propedeutiche sostenute precedentemente la presentazione della domanda di sostegno.

12.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

I beneficiari del sostegno possono richiedere al competente organismo pagatore ARTEA il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.
L'anticipo deve essere richiesto in una unica soluzione.
L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione

diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.
Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione a garanzia, sottoforma di deliberazione/atto emanato dall'organo competente, per un importo pari al 100% del valore dell'anticipo, con la quale le l'Ente/Autorità si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.
Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.
Le richieste di anticipo non possono essere presentate oltre i 12 mesi successivi la data dell'atto di assegnazione.
La domanda di anticipo non può essere presentata per procedimenti che hanno già percepito una quota del contributo a titolo di SAL.
I termini, i modi e le condizioni, nonché le modalità di istruttoria per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati ai paragrafi "Richiesta di anticipo" e "Istruttoria" delle "Disposizioni comuni domande di pagamento".

12.4 Erogazione dell'anticipo e stato di avanzamento lavori (SAL)

Il SAL può essere richiesto più di una volta, rendicontando una spesa minima pari al 30% del contributo concesso. La somma complessiva erogabile in anticipazione (anticipo + SAL) non potrà superare il 90% del contributo concesso. La domanda di pagamento a titolo di SAL contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di sostegno a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/servizi/acquisti già realizzati.
Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto. I termini, i modi e le condizioni, nonché le modalità di istruttoria per la richiesta e concessione del SAL sono disciplinati al paragrafo "Richiesta di stato avanzamento lavori" e "Istruttoria" delle "Disposizioni comuni domande di pagamento".

12.5 Erogazione del saldo e rendicontazione spese

L'erogazione a saldo dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.
Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, compresi gli allegati, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.
Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione o nell'eventuale proroga relativamente agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nella relativa sezione di rendicontazione dell'operazione, per ciascuna spesa sostenuta, i seguenti elementi:

- riferimenti del documento di spesa;
- riferimenti del documento di pagamento;
- copia informatica del documento di spesa;
- copia informatica del documento di pagamento.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento, nonché l'istruttoria della stessa da parte del GAL, sono disciplinati nei paragrafi "Richiesta di saldo" e "Istruttoria" delle "Disposizioni comuni domande di pagamento".

12.6 Correzione di errori palesi nelle domande di pagamento

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda.

Si intende 'errore palese' un errore relativo a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA e/o degli uffici competenti dell'istruttoria e/o del richiedente.
Gli uffici istruttori valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.
Nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi in fase di istruttoria delle domande di pagamento, richiede l'eventuale integrazione documentale e procede alla relativa correzione, dandone se necessario, comunicazione al richiedente.
Le istanze di correzione della domanda di pagamento, sottoscritte dal richiedente, devono pervenire tramite PEC agli Uffici Istruttori entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA e, in ogni caso, antecedentemente la data di inizio dell'istruttoria di accertamento finale.
La data di inizio dell'istruttoria dell'accertamento finale è considerata la data dell'avvio del procedimento dell'istruttoria di saldo. Se non è presente la data di avvio del procedimento si considera, quale data di inizio dell'istruttoria, la data della comunicazione della visita in situ.
Le istanze pervenute oltre le date sopraindicate non sono ricevibili.

12.7 Monitoraggio

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, secondo quanto stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027 e SSL 2023/2027 del Gal Start.

13. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni, previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea – Reg.(UE) n. 2021/2015 e Reg.(UE) n.2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV -, del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e del Decreto Legislativo n. 42/2023, si applicano riduzioni del sostegno, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

La determinazione e le modalità di applicazione delle sanzioni e riduzioni saranno indicate dalle disposizioni nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. e successivo DM n. 93348 del 26/02/2024, a cui fin da ora si rimanda.

14. Tempistica e fasi del procedimento

Le tabelle sottostante riportano in sintesi le fasi principali dei procedimenti oggetto del presente bando con la relativa tempistica, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni dei termini del procedimento (art. 6 L. 241/90 ss.mm.ii.)
Di seguito la tempistica relativa alle **fasi del procedimento:**

	FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE della fase	TERMINI *
1	Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Entro il termine di scadenza stabilito dal bando
2	Ricezione delle domande di sostegno	ARTEA	Entro il termine di scadenza stabilito dal bando

3	Protocollazione delle domande di sostegno	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda
4	Verifica ricevibilità delle domande presentate e messa a disposizione, attraverso l'apposito applicativo REDASH, del Settore responsabile dell'intervento, dell'elenco delle domande ricevibili pervenute, per l'avvio della fase istruttoria	ARTEA	Entro 15 gg. lavorativi successivi al termine di scadenza del bando
5	Delibera di approvazione dell'elenco delle domande ricevibili	GAL Start	Entro 20 giorni dalla ricezione dell'elenco delle domande ricevibili
6	Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL Start	Entro 30 giorni dall'approvazione dell'elenco provvisorio **
7	Istruttoria di ammissibilità e emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	GAL Start	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto) **
8	Conclusione delle attività istruttorie - approvazione di tutti i decreti di assegnazione dei contributi necessari per assegnare l'intero importo messo a bando	GAL Start	Entro 180 gg. dal decreto di approvazione dell'elenco delle domande ricevibili, salvo proroghe **
9	Approvazione graduatoria	GAL Start	Entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione delle istruttorie (data dell'ultimo atto di assegnazione del contributo che consente il completo utilizzo della dotazione messa a bando) **
10	Presentazione domanda di proroga dell'avvio dei lavori	Beneficiario	Entro la scadenza per l'avvio dei lavori
11	Istruttoria della domanda di proroga dell'avvio dei lavori	GAL Start	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
12	Presentazione domanda di variante successiva all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
13	Istruttoria domanda di variante	GAL Start	Entro 30 giorni dalla presentazione
14	Presentazione domanda di proroga della presentazione della domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento stabilita nell'atto di assegnazione (cioè l'ultimo giorno utile prima di incorrere nella penalizzazione dell'1% per ogni giorno di ritardo)
15	Istruttoria domanda di proroga della presentazione del saldo	GAL Start	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
16	Comunicazione cambio di Beneficiario	Beneficiario	Entro 30 giorni dall'avvenuto cambio

17	Istruttoria cambio di Beneficiario	GAL Start	Entro 30 giorni dalla richiesta
18	Richiesta di riconoscimento cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	Beneficiario	Entro 30 giorni dall'evento fatta salva la riconosciuta impossibilità temporanea a formulare la richiesta
19	Istruttoria richiesta riconoscimento cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	GAL Start	Entro 30 giorni dalla richiesta
20	Comunicazione e richiesta di riconoscimento di eventuali errori palesi	Richiedente / Beneficiario	Entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione dell'elenco provvisorio delle domande di sostegno
21	Istruttoria richieste di riconoscimento di errori palesi	GAL Start	Entro 30 giorni dalla richiesta
22	Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	Richiedente / Beneficiario	Entro 30 giorni dalla data dell'evento
23	Istruttoria Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	GAL Start	Entro 30 giorni dalla richiesta
24	Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicato nell'atto per l'assegnazione dei contributi o proroga
25	Istruttoria domanda di anticipo	GAL Start	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
26	Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
27	Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL Start	Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda
28	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
29	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL Start	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
30	Determinazione degli elenchi di liquidazione	GAL Start	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo***
31	Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (70 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
32	Autorizzazione al pagamento in caso di polizza fidejussoria	ARTEA	Entro 15 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria**** (30 giorni nel caso che nei 15 giorni sia incluso il mese di agosto)
33	Autorizzazione delle domande a controllo in loco*****	ARTEA	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento

* I termini riportati in tabella si intendono riferiti ai giorni di calendario

** fatte salve eventuali sospensioni derivanti da elementi non dipendenti dai responsabili della fase in oggetto

*** Fanno eccezione i SALDI provenienti da progettazione integrata, per i quali l'elenco di liquidazione va chiuso in relazione alla presenza della relativa Fidejussione ovvero, in mancanza di Fidejussione, al momento dell'approvazione del Progetto integrato (PIF, PIT, PID, PS GO, ecc…)
**** ARTEA (Ufficio Ragioneria) prima di procedere all'autorizzazione del pagamento si accerta dell'idoneità della garanzia fidejussoria tramite validazione da parte della società/istituto emittente.
***** Il 5% delle domande in liquidazione sono estratte a campione per un controllo supplementare in loco (art.5 DM controlli)

15. Disposizioni finali, informativa privacy, obblighi in materia di pubblicità e responsabile del procedimento

15.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. Titolare del trattamento è GAL Start (dati di contatto: Via Nilde Iotti 9, 50038 Scarperia e San Piero (FI), galstart@pec.it).
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.
I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sul sito web del GAL Start www.gal-start.it.
6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (posta@gal-start.it)
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

15.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL Start riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione dell'intervento SRG06 del CSR 2023-2027 Regione Toscana, con DGR. n. 1370 del 27/11/2023 e s.m.i., tel. 055/8456601, e-mail: posta@gal-start.it; PEC: galstart@pec.it
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del GAL Start con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL Start, Dott. Stefano Santarelli. Informazioni sulle modalità di accesso agli atti e sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.gal-start.it , sul sito www.artea.toscana.it o acquisite su specifica richiesta, ai seguenti indirizzi e-mail: posta@gal-start.it; PEC: galstart@pec.it.

15.2 Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" e "Disposizioni Comuni domande di pagamento".
Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nei documenti "Disposizioni Comuni" e "Disposizioni Comuni di pagamento" vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le "Disposizioni Comuni" e le "Disposizioni comuni domande di pagamento".
Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.
Il GAL Start si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il GAL pubblica sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Firenze e Prato così come indicato nella SSL del GAL Start e sul sito www.gal-start.it, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

15.3 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. n.34 del 30 aprile 2019, (cd. Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla L. n.58 del 28 giugno 2019, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.